

COMUNE DI DELEBIO

PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI

Approvato con delibera C.C. n. 16 del 08/02/2002

Il Segretario Comunale

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Contenuto del regolamento
- Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 - Esclusioni dalla tassa
- Art. 6 - Commisurazione della tassa
- Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8 - Parti comuni del condominio
- Art. 9 - Classi di contribuenza
- Art. 10 - Criteri di determinazione delle tariffe specifiche e relativi meccanismi di quantificazione
- Art. 10/bis – Depositi di garanzia
- Art. 11 - Esenzioni
- Art. 12 - Riduzioni
- Art. 13 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 14 - Denunce
- Art. 15 - Decorrenza della tassa
- Art. 16 - Mezzi di controllo
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 19 - Diritto di interpello
- Art. 20 - Entrata in vigore

Art. 1 - istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della L. n.° 146/1994, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, E' istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D. Lg.vo n.° 507/1993 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 - servizio di nettezza urbana

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.° 915/1982, in conformità all'art. 59 del D. Lg.vo n.° 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ect.).

Art. 3 - contenuto del regolamento

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 - soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

Art. 5 - esclusioni dalla tassa

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché , risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
- 2) Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché, tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

- 3) Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 4) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non

assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

- 5) Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione è accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

ATTIVITA' E DETASSAZIONE %

- Falegnamerie Segherie 30%
- Autocarrozzerie 30%
- Autofficine per riparazione veicoli 30%
- Gommisti 30%
- Autofficine di elettrauto 30%
- Distributori di carburante 15%
- Verniciatura 30%
- Galvanotecnici 30%.

Art. 6 - commisurazione della tassa

- 1) La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D. Lg.vo n.° 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché, il costo dello smaltimento.
- 2) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7 - applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

- 1) La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché, si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
- 2) Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 50% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 400 mt.;
 - b) in misura pari al 40% della tariffa se la suddetta distanza supera 400 mt. e fino a 800 mt.;
 - c) in misura pari al 35% della tariffa per distanze superiori a 800 mt.;
 - d) in misura pari al 15% della tariffa per le aree montane.
- 3) Le condizioni previste al comma 4 dell'Art. 59 del D. Lg.vo n.° 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al

Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non sia provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

- 4) In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio sia svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 50% della tariffa.
- 5) Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8 - parti comuni del condominio

Ai sensi dell'art. 3 - comma 68°, lett. d) - della L. n.° 549/1995, le parti comuni di condominio di cui all'art. 1117 del c.c. non sono tassabili.

Art. 9 - classi di contribuenza

- 1) L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili è determinata secondo le modalità fissate al successivo articolo 10.
- 2) Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di mq. di superficie dei locali e delle aree tassabili.
- 3) La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di mq. fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
- 4) Ai fini della individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.
- 5) Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - I. Locali destinati ad uso abitazioni, residences, affittacamere.
 - II. Locali destinati ad uso uffici pubblici, associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualisti che e benefiche, stazioni ferroviarie, caserme, circoli senza fini di lucro, scuole pubbliche e private, istituti di educazione, autorimesse e boxes di enti pubblici.
 - III. Locali destinati ad uso uffici privati, banche, istituti di credito, istituti finanziari, istituti assicurativi, studi professionali, gabinetti medici, gabinetti dentistici, case di cura private, studi artistici, negozi non alimentari.
 - IV. Locali destinati ad uso grandi magazzini, supermercati, esercizi ortofrutticoli, esercizi di fiori, esercizi commerciali allo ingrosso e al minuto, pescherie, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, edicole, farmacie, ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, gelaterie e bar, depositi commerciali, distributori di carburanti, parrucchieri, saloni di bellezza, e mense aziendali.

- V. Locali destinati ad uso stabilimenti industriali, magazzini industriali, laboratori artigianali, magazzini artigianali, autorimesse, impianti sportivi, tettoie industriali, studi fotografici, magazzini di spedizione.
- VI. Locali destinati ad uso alberghi, pensioni, locande.
- VII. Locali destinati ad uso cinematografi, teatri, discoteche, spettacolo e trattenimenti in genere, circoli privati, autoscuole.
- VIII. Locali destinati ad uso ambulatori pubblici, strutture protette e case di riposo per anziani pubbliche e private.
- IX. Locali non compresi nelle precedenti categorie

Si considerano aree tassabili:

- I. Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi.
- II. Tutte le superfici adibite a sedi di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via.
- III. Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport.
- IV. Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli Enti Pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10 - criteri di determinazione delle tariffe specifiche e relativi meccanismi di quantificazione

- 1) La tariffa è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per il coefficiente (o indice) di produttività specifica dei rifiuti (Ips) nonché per il coefficiente (o indice) di qualità specifica (o di costo specifico di smaltimento) dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (Iqs) secondo la seguente formula $TS = Cmg \times Ips \times Iqs$.
- 2) Il costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) è dato dal prodotto tra il costo complessivo previsto per l'anno di competenza (al netto del costo del servizio relativo ai locali ed aree non tassabili di uso comunale o ai luoghi soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento) e la superficie complessiva imponibile nota o accertata. Tale superficie va computata al netto della quota di area coperta o scoperta non imponibile per legge (art. 62, commi 2 e 3 ed art. 66, commi 1 e 2) e della quota di area da determinare (ai fini del calcolo in esame) convertendo in superficie non imponibile le attenuazioni tariffarie previste ai sensi dell'art. 59, comma 2, dell'art. 66, commi 3 e 4. Inoltre si precisa che il costo del servizio reso agli utenti agevolati o relativo ai locali ed aree non tassabili di uso comunale va predeterminato moltiplicando la superficie non tassata per il costo medio generale calcolato al lordo del costo riferibile alle predette utenze. Per i casi di applicazione della tassa giornaliera di smaltimento il costo da

dedurre è determinato inizialmente in base ad una superficie complessiva da valutare in via presuntiva.

- 3) L'indice di produttività specifica (Ips) è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota.
- 4) La produttività specifica sarà ottenuta per ogni tipo di utilizzazione in base ai dati di produzione o di consumo, rilevati in modo diretto (raccolta di uno o più periodi dell'anno) o indiretto (altri elementi disponibili o dati statistici di organi nazionali o locali ed elaborazioni relative), rapportati alla superficie imponibile mediamente utilizzata per ogni tipo di uso.
- 5) Al fine di ottenere gli indici per unità di superficie le produttività specifiche suddette dovranno essere divise per la produzione media generale per unità di superficie come già sopra indicato.
- 6) L'indice di qualità specifica dei rifiuti (Iqs) è desunto dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti.
- 7) I relativi dati saranno desunti dagli elementi in possesso delle aziende speciali o dalle imprese appaltanti che svolgono il servizio di nettezza urbana, o in mancanza, da dati o elaborati relativi ad ambiti territoriali più ampi.
- 8) Le tariffe specifiche ottenute saranno poi accorpate secondo le categorie di cui all'Art. 9.

Art. 10/bis -Depositi di garanzia

Ogni utente che non sia proprietario dello stabile, dovrà effettuare un deposito di garanzia, di importo pari alla tassa annuale di competenza. Tale deposito dovrà essere effettuato contestualmente all'occupazione dell'immobile e servirà quale garanzia del pagamento di tutti i crediti per il servizio di raccolta dei rifiuti e l'Amministrazione potrà effettuare i prelievi fino a copertura delle spettanze. Il deposito sarà restituito all'utente che diventi proprietario dello stabile oppure rinunci all'utenza, dopo che avrà liquidato ogni partita verso il Comune.

Art. 11 - esenzioni

E' accordata l'esenzione:

- a) agli edifici adibiti al culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.
- b) ai locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
- c) ai locali destinati alla raccolta e deposito di libri di biblioteche aperte al pubblico;
- d) ai locali destinati a cabine elettriche dell'ENEL.
- e) alle aree che non svolgono una concreta modalità di utilizzo, ma hanno mera modalità di contorno come aiuole e spazi coltivati a verde per superfici superiori a 20 mq, fontane ornamentali, viali di accesso e di manovra, a condizione che non producano o conferiscano rifiuti;
- f) alle pertinenze di civile abitazione coltivate ad orto e frutteto.

Art. 12 - riduzioni

La tariffa ordinaria è ridotta della misura sottototata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 30%

- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
- c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;
- d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;

Le riduzioni di cui ai precedenti commi, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 13 - taxa giornaliera di smaltimento

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la taxa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
- 2) E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della taxa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
- 4) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della taxa, da effettuare contestualmente alla taxa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lg.vo n.° 507/1993.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la taxa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la taxa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
- 6) Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la taxa annuale, in quanto compatibili.

Art. 14 - denunce

- 1) I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lg.vo n.° 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
- 2) Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
- 3) E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di

ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

- 4) La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui è presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 15 - decorrenza della tassa

- 1) La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lg.vo n.° 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3) La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché, debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è presentata.
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
- 5) Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 16 - mezzi di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede d'accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lg.vo n.° 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 17 - sanzioni

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lg.vo n.° 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per quelle relative all'applicazione delle sanzioni amministrative si fa riferimento ai Decreti Legislativi n. 471-472 e 473 del 1997.

Art. 18 - accertamento, riscossione e contenzioso

- 1) L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dagli artt. 71-72 del D. Lg.vo n.° 507/1993 e dall'art. 7 L. n.° 212/2000.
- 2) Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. Lg.vo n.° 546/1992, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. n.° 43/1988 e dell'art. 20 del D.P.R. n.° 638/1972 e successive modificazioni.

Art. 19 - diritto d'interpello

Anche ai fini del presente regolamento è ammesso il diritto d'interpello del contribuente ai sensi dell'art. 11 della L. 212/2000.

Art. 20 - entrata in vigore

Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 79 del D. Lg.vo n.° 507/1993 e dell'art. 20 del D.L. n.° 3/1995.